



REGIONE
LAZIO

Dipartimento Programmazione Economica e Sociale

Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale
Area Risorse Umane e Formazione

Prot. n° 58558

/DB/07/05

del 22.03.2011

FIMMG
GRATTACIELO ITALIA
PIAZZA G. MARCONI 25
00144 ROMA

E p.c. S.N.A.M.I.
Via TODI, 60
00181 ROMA

SMI
Via Merulana 272
00185 Roma

INTESA SINDACALE
Via Po 116
00198 Roma

OGGETTO : Arretrati anni 2008 2009 ACN 8 luglio 2010.

Si fa seguito alla nota n. 54131 del 23 dicembre 2010 per comunicare che la Sisac, con nota n. 32/2011 ha fornito i chiarimenti richiesti in merito alla correttezza delle modalità seguite nel conteggio e nella corresponsione degli arretrati in applicazione delle norme dell'ACN indicato in oggetto.

Con la citata nota la suddetta struttura ha chiarito che *“ l'articolo 8 dell'ACN 8 luglio 2010 nel quantificare gli aumenti e gli arretrati da corrispondere ai medici di medicina generale per il biennio economico contrattuale, stabilisce chiaramente che gli importi indicati sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda “*.

A riguardo viene precisato che *“ tale definizione determina inequivocabilmente che gli stessi importi siano da considerarsi da assoggettare ulteriormente agli oneri contributivi e fiscali gravanti sul medico i quali non possono essere contemplati dal rinnovo contrattuale e quindi finanziati con risorse pubbliche, e pertanto esulano dal dettato negoziale.”*

Viene infatti rammentato che la normativa fiscale chiarisce senza alcun dubbio quali siano gli emolumenti posti a carico dell'azienda, ai quali non sono riconducibili gli oneri fiscali e previdenziali dei quali è soggetto passivo direttamente il medico e per i quali l'azienda si comporta come mero sostituto di imposta o di contribuzione.



REGIONE
LAZIO

Dipartimento Sociale

Direzione Risorse Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale
Area Risorse Umane e Formazione

Per quanto sopra l'interpretazione data dalla Segreteria Regionale di codesto sindacato va integralmente disconosciuta.

Si allega per completezza la nota della Sisac.

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
(Dr. Fabrizio Ferri)

Dr.ssa Paola Biagi
pbiagi@regione.lazio.it
06 51685160

21/03/04


SISAC

Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati

Prot. n. 32/2011

BIAGI
RISORSE UMANE
su nostra richiesta

07/05



Roma, 12 gennaio 2011

Regione Lazio

Dipartimento Programmazione Economica e Sociale
Direzione Regionale Programmazione
e Risorse del Servizio Sanitario Regionale
Area Risorse Umane e Formazione
Via Rosa Raimondi Garibaldi,7
00145 Roma

Oggetto: Arretrati anni 2008-2009 ACN 8 luglio 2010.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 54131/B/07/05, pari oggetto, del 23 dicembre 2010, questa Struttura chiarisce che l'art. 8 dell'ACN 8 luglio 2010 nel quantificare gli aumenti e gli arretrati da corrispondere ai medici di medicina generale per il biennio economico contrattuale, stabilisce chiaramente che gli importi indicati sono da considerarsi "al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'azienda".

Tale definizione determina inequivocabilmente che gli stessi importi siano da considerarsi da assoggettare ulteriormente agli oneri contributivi e fiscali gravanti sul medico i quali non possono essere contemplati dal rinnovo contrattuale e quindi finanziati con risorse pubbliche, e pertanto esulano dal dettato negoziale.

Si ricorda che la normativa fiscale chiarisce senza ombra di dubbio quali siano gli emolumenti posti a carico dell'Azienda (per la copertura dei quali è necessario garantire il finanziamento pubblico). A questi ultimi non sono riconducibili gli oneri fiscali e previdenziali dei quali è soggetto passivo direttamente il medico e per i quali l'Azienda si comporta eventualmente come mero sostituto d'imposta o di contribuzione (a titolo di esempio e senza esaustività nell'elencazione: IRPEF, IRAP per i comparti a quota capitaria, quota ENPAM a carico del medico, ecc.)

E' da disconoscersi pertanto integralmente l'interpretazione fornita dalla Segreteria Regionale del sindacato ed allegata alla Vs richiesta di chiarimento, sia in riferimento alle considerazioni circa l'imponibile fiscale, sia per quanto attiene il supposto sostegno fornito da precedente chiarimento della SISAC alle tesi ivi prospettate.

Da ultimo si rappresenta che tutti i testi contrattuali, accompagnati dalle relative relazioni economico-finanziarie, sono stati sottoposti ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 al vaglio del Comitato di Settore, del Governo e della Corte dei Conti che ne hanno ratificato la compatibilità finanziaria al finanziamento concesso esclusivamente in aderenza a quanto testé prospettato; pertanto ogni difforme interpretazione è da ritenersi priva di qualsiasi sostegno normativo e negoziale e comporterebbe per le Aziende il gravame di oneri non giustificati in alcun modo.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
dott. Franco Rossi